

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

# **TIM Cyber Tutela Legale**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 10.2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

**Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”**



# Contratto di Assicurazione Rami Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni



Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: TIM CYBER TUTELA LEGALE

Data ultimo aggiornamento: 10.2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di Assicurazione è?

**TIM Cyber Tutela Legale** è una polizza Rami Danni (Ramo Tutela Legale) dedicata esclusivamente a imprenditori e professionisti che abbiamo sottoscritto il Contratto di Servizio "TIM Check & Support" con **TELSY S.p.A.** e che accedono, con costi a carico di quest'ultima, ad una copertura assicurativa di spese legali ad ulteriore tutela del proprio patrimonio per rischi "cyber" per eventi attinenti all'attività aziendale / professionale.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Net Insurance S.p.A. a:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.



## Che cosa è assicurato?

La copertura viene prestata in relazione al rischio cyber nell'ambito dell'Attività Aziendale / Professionale - inteso quale violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti.

Quando l'Assicurato è coinvolto in una Controversia, l'Assicuratore, alle condizioni della presente Assicurazione, nei limiti del Massimale Assicurato di € 15.000,00 per Sinistro e di € 80.000 per Anno assicurativo, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Controversia;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita e la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.



## Che cosa non è assicurato?

**X** Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG; spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione;
- le spese recuperate dalla controparte;
- le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale, se non è gestita da ARAG;
- le spese sostenute per gli accordi economici tra l'Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.



## Ci sono limiti di copertura?

Assumibilità esclusa per: consumatori.



### **Dove vale la copertura?**

La presente Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza / sede legale in Italia.

L'Assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti in tutto il mondo, a condizioni che l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



### **Che obblighi ho?**

Quando il Contraente sottoscrive il contratto ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione. In caso di Sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ai fini della ripartizione proporzionale delle spese ai sensi dell'art. 1910 c.c..



### **Quanto e come devo pagare?**

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato secondo i termini pattuiti tra il Contraente e l'Assicuratore.

Il Premio è annuale.

Il Premio è a carico del Contraente Telsy S.p.A.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'Assicurazione ha durata annuale, con tacito rinnovo, salvo disdetta del Contraente o dell'Assicuratore con 30 giorni di preavviso.



### **Come posso disdire la polizza?**

Il diritto di disdetta spetta al Contraente, TELS Y S.p.A, o alla Compagnia, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale.

**Contratto di Assicurazione Rami Danni**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo**  
**per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)**



**Compagnia: Net Insurance S.p.A.**

**TIM Cyber Tutela Legale**

**Data ultimo aggiornamento: 02.2026**

**il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Net Insurance S.p.A.** - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it); Email: [info@netinsurance.it](mailto:info@netinsurance.it); PEC: [netinsurance@pec.netinsurance.it](mailto:netinsurance@pec.netinsurance.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



## **Che Cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, per le seguenti garanzie sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato:

### ▪ **Richieste di risarcimento danni**

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi all'ambito cyber nel corso dell'Attività Aziendale / Professionale. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

### ▪ **Delitti colposi o Contravvenzioni**

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti colposi o per Contravvenzioni. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

### ▪ **Delitti dolosi**

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti dolosi.

La Garanzia opera se:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
  - il Reato è derubricato da doloso a colposo;
  - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato;
    - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione.
- La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione. Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

### ▪ **Tutela Privacy**

In materia di protezione dei Dati Personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per Delitti colposi o per Contravvenzioni;
- in procedimenti penali per Delitti dolosi, se: l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il Reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione.

La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile, per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250,00;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

La Garanzia copre le spese sostenute dall'Assicurato e da soggetti diversi da quelli Assicurati solo per le attività svolte su incarico dell'Assicurato.



### Che Cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Danni, le garanzie sono escluse nei seguenti casi:

- Eventi non inerenti all'Attività Aziendale / Professionale dell'Assicurato;
- Controversie per Responsabilità Contrattuale;
- Controversie con l'Assicuratore;
- diritto di famiglia, successioni o donazioni; materia fiscale o amministrativa;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust; proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti dolosi degli Assicurati;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; Interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- Controversie tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso Terzi;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- adesione ad azioni di classe (class action) o ad azione rappresentativa;
- difesa penale per abuso di minori; ricorsi davanti al TAR o Consiglio di Stato;
- fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie, compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'Assicurato;
- affitto o cessione d'azienda o di ramo di Azienda;
- vertenze con la società che intermedia il presente contratto.

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le Garanzie previste in polizza operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile.



### Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

**Limite di Indennizzo e Scoperto/Franchigia**

Franchigie e Scoperti non previsti.



### A chi è rivolto questo prodotto

**TIM Cyber Tutela Legale** è una polizza Rami Danni (Ramo Tutela Legale) dedicata esclusivamente a imprenditori e professionisti che abbiamo sottoscritto il Contratto di Servizio "TIM Check & Support" con **TELSY S.p.A.** e che accedono, con costi a carico di quest'ultima, ad una copertura assicurativa di spese legali ad ulteriore tutela del proprio patrimonio per rischi "cyber" per eventi attinenti all'Attività aziendale / professionale.



## Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente, del 30%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:<br><b>PEC: <a href="mailto:ufficio.reclami@pec.netinsurance.it">ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</a></b><br><b>Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA</b><br>Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. |
| All'IVASS                 | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbitro Assicurativo</b><br><br><b>OPPURE</b><br><br><b>diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET</b> | Presentando ricorso:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</li></ul> oppure<br><ul style="list-style-type: none"><li>- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                          | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                              | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</li><li>- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo <a href="http://www.ec.europa.eu/odr">http://www.ec.europa.eu/odr</a>) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</li></ul> |

## REGIME FISCALE

|                                                     |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia.<br>Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b> | <p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/">https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/</a></p> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                           | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto.</p> <p>La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.**

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



### Sommario

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GLOSSARIO.....                                                                                                      | 2  |
| Definizioni generali .....                                                                                          | 2  |
| Definizioni specifiche della Garanzia.....                                                                          | 3  |
| PREMESSA.....                                                                                                       | 5  |
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....                                                   | 5  |
| Art. 2 - Effetto, durata e disdetta dell'Assicurazione - Premio .....                                               | 6  |
| Art. 3 - Aggravamento del Rischio .....                                                                             | 6  |
| Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....                                                                          | 6  |
| Art. 5 - Forma delle comunicazioni .....                                                                            | 6  |
| Art. 6 - Recesso in caso di sinistro .....                                                                          | 6  |
| Art. 7 - Validità territoriale .....                                                                                | 6  |
| Art. 8 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione ..... | 6  |
| Art. 9 - Oneri fiscali .....                                                                                        | 6  |
| Art. 10 - Altre assicurazioni .....                                                                                 | 6  |
| Art. 11 - Esagerazione dolosa del Danno .....                                                                       | 7  |
| Art. 12 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore.....                                                      | 7  |
| Art. 13 - Surrogazione .....                                                                                        | 7  |
| Art. 14 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente .....                                          | 7  |
| Art. 15 - Legge applicabile.....                                                                                    | 7  |
| Art. 16 - Termine di Prescrizione .....                                                                             | 7  |
| Art. 17 - Rinvio alle norme di Legge.....                                                                           | 7  |
| Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione.....                                                                           | 7  |
| Art. 19 - Assicurati.....                                                                                           | 8  |
| Art. 20 - Ambito di operatività dell'Assicurazione .....                                                            | 8  |
| Art. 21 - Garanzie .....                                                                                            | 8  |
| Art. 22 - Spese non coperte dall'Assicurazione .....                                                                | 9  |
| Art. 23 - Esclusioni.....                                                                                           | 9  |
| Art. 24 - Operatività della Garanzia in presenza di polizza di responsabilità civile .....                          | 10 |
| Art. 25 - Come denunciare un Sinistro.....                                                                          | 10 |
| Art. 26 - Gestione del Sinistro – Scelta dell'Avvocato e pagamento delle spese .....                                | 11 |
| Art. 27 - Restituzione delle spese anticipate .....                                                                 | 11 |
| Art. 28 - Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi .....                   | 11 |
| Art. 29 - Efficacia temporale della Garanzia .....                                                                  | 11 |
| Art. 30 - Quando avviene il Sinistro.....                                                                           | 11 |
| Art. 31 - Limiti di copertura.....                                                                                  | 12 |
| CONTATTI UTILI.....                                                                                                 | 12 |
| INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....                                                               | 1  |

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



### GLOSSARIO

*Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.*

*Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.*

*I termini che nel testo contrattuale rinviano alle "Definizioni Generali" ed alle "Definizioni Specifiche delle Garanzie" sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.*

### Definizioni generali

#### Anno assicurativo

Periodo continuativo calcolato in 12 mesi a partire dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza dell'Assicurazione.

#### Broker

**TIM MY BROKER S.r.l.**, n. iscrizione RUI B000663181, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.

#### Contraente

**TELSY S.p.A.**, con Sede Legale in Corso Svizzera 185, 1019 Torino, con unico socio Gruppo TIM, P.IVA 00737690016, quale soggetto che stipula il contratto di assicurazione per conto altrui, ai sensi dell'art. 1891 del c.c., con l'Assicuratore e che paga il Premio.

#### Data di Decorrenza

Il momento da cui decorre l'Assicurazione.

#### Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il Premio.

#### Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

#### IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

#### Massimale Assicurato

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro e Anno assicurativo, l'Assicuratore presta la garanzia.

#### Parte

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti singolarmente.

#### Parti

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

#### Periodo di Durata dell'Assicurazione

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato in Polizza.

# Condizioni di Assicurazione

## *TIM Business Cyber Tutela Legale*



### **Polizza**

Il documento che prova la stipula dell'Assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

### **Recesso**

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### **Scadenza dell'Assicurazione**

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

### **Set Informativo**

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

### **Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

## ***Definizioni specifiche della Garanzia***

### **Addetti**

Per Addetti si intendono: il/i legale/i rappresentante/i anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati ed i prestatori di lavoro accessorio.

### **Assicurato**

Chi può utilizzare il contratto di assicurazione.

### **Assistenza stragiudiziale**

L'attività finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

### **Attività Aziendale / Professionale**

L'attività aziendale / professionale svolta dal Contraente, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie; il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

### **Contratto di Servizio**

Contratto di servizio, denominato "TIM Check & Support", per prestazioni, a beneficio del Cliente, di attività di prevenzione, monitoraggio ed assistenza per la protezione da un Attacco Informatico.

### **Contravvenzione**

E' un Reato di minore gravità rispetto al delitto. Il reo risponde delle proprie azioni od omissioni, senza che sia necessaria la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa).

### **Controversia**

Si intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di assistenza legale.

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



### **Controversia contrattuale**

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte tramite contratti, patti o accordi.

### **Costituzione di parte civile**

Richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il Reato.

### **Dati**

Qualsiasi informazione digitale - che non sia direttamente disponibile al pubblico o che non sia di pubblico dominio - presente nel Sistema Informatico dell'Assicurato e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

### **Dati aziendali**

Informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

### **Dati personali**

Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

### **Decisione passata in giudicato**

Sentenza definitiva non più modificabile.

### **Delitto colposo**

Colposo o contro l'intenzione è il delitto posto in essere senza la volontà di determinare l'evento che costituisce Reato; l'evento si produce solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.

### **Delitto doloso**

Doloso o secondo l'intenzione è il delitto posto in essere con coscienza e volontà.

### **Esecuzione forzata**

Azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni).

### **Fase giudiziale**

Fase della vertenza davanti al giudice.

### **Fase stragiudiziale**

Fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione o negoziazione assistita).

### **Fatto illecito**

È il fatto che cagiona un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Tale danno è denominato "extracontrattuale" perché tra danneggiato e danneggiante non esiste alcun vincolo contrattuale.

### **Imputazione penale**

Consiste nell'addebitare formalmente ad una persona un fatto costituente reato.

### **Perito**

Chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP o d'ufficio - CTU).

### **Reato**

È un fatto umano vietato dall'ordinamento giuridico, al quale si ricollega una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

### **Responsabilità contrattuale**

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



### Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

### Rischio Cyber

Violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i Dati in essi contenuti.

### Sanzione amministrativa

Sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.

### Sinistro di Tutela di Legale

Evento dannoso da cui deriva la Controversia.

### Sistema Informatico

L'Hardware, l'Infrastruttura, il software o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.

### Spese di soccombenza

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice.

### Spese di giustizia

Spese come da D.P.R. n. 115/2002,

### Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

### Tutela legale

Ramo assicurativo previsto dal D. Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173 e 174.

## PREMESSA

- TELS Y S.p.A. opera, tra l'altro, nel settore dei prodotti e servizi di cyber security;
- TELS Y S.p.A. intende qualificare ulteriormente la propria offerta verso i Clienti che sottoscrivono il Contratto di Servizio, con una copertura assicurativa, di cui assume il costo;
- TELS Y S.p.A. ha pertanto stipulato con NET INSURANCE S.p.A., la Convenzione Assicurativa n. 903 per le coperture assicurative disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione di cui al seguito, che formano parte integrante della Polizza emessa dall'Assicuratore.

**TIM Business Cyber Tutela Legale** è una polizza Rami Danni dedicata esclusivamente a imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti che abbiamo sottoscritto un Contratto di Servizio con **TELS Y S.p.A.** e che accedono, con costi a carico di quest'ultima, ad una copertura assicurativa di spese legali ad ulteriore tutela del proprio patrimonio per Rischi Cyber.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza. L'Assicurazione è prestata per i Massimali Assicurati indicati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo ivi indicati;

Le coperture assicurative indicate sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente.

Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, dichiara

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



### Art. 2 - Effetto, durata e disdetta dell'Assicurazione - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se la prima rata di Premio è stata pagata secondo i termini della Convenzione n.903 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive secondo i termini della Convenzione n.903 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

L'Assicurazione ha durata annuale, con tacito rinnovo, salvo disdetta del Contraente o dell'Assicuratore con 30 giorni di preavviso.

Il Premio è annuale.

Il Premio è a carico del Contraente.

### Art. 3 - Aggravamento del Rischio

**Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.**

**Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.**

### Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

### Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

### Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

### Art. 7 - Validità territoriale

La presente Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza / sede legale in Italia.

L'Assicurazione è prestata per gli Eventi assicurati avvenuti in tutto il mondo, a condizioni che l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### Art. 8 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione

Gli obblighi derivanti dall'Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

### Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Allo stato della normativa i premi sono soggetti ad imposta del 21,25% (Ramo Tutela Legale).

### Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente / Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ai fini della ripartizione proporzionale delle spese ai sensi dell'art. 1910 c.c..

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



### Art. 11 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno modifica le tracce ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

### Art. 12 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore

A nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore del Capitale Assicurato.

### Art. 13 - Surrogazione

Per quanto oggetto di Indennizzo, l'Assicuratore resta surrogato nei diritti/azioni dell'Assicurato nei confronti del responsabile del Sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

### Art. 14 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

### Art. 15 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

### Art. 16 - Termine di Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione nei Rami Danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### Art. 17 - Rinvio alle norme di Legge

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

### PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Net Insurance S.p.A. a:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: [denunce@ARAG.it](mailto:denunce@ARAG.it)
- e-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: [sinistri@ARAG.it](mailto:sinistri@ARAG.it)

### Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

Quando l'Assicurato è coinvolto in una Controversia, l'Assicuratore alle condizioni della presente Assicurazione, nei limiti del Massimale Assicurato di € 15.000,00 per Sinistro e di € 80.000 per Anno assicurativo, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Controversia;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- la costituzione di parte civile in sede penale;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

### Art. 19 - Assicurati

La persona fisica o giuridica - identificata da partita IVA – il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

L'Assicurazione opera anche a favore degli Addetti dell'Assicurato, da intendersi: il/i legale/i rappresentante/i anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati ed i prestatori di lavoro accessorio.

### Art. 20 - Ambito di operatività dell'Assicurazione

Nell'ambito dell'Attività Aziendale/Professionale, la Garanzia la copertura viene prestata in relazione al rischio cyber, inteso quale violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i Dati in essi contenuti.

### Art. 21 - Garanzie

Per le seguenti Garanzie sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato:

#### a) Richieste di risarcimento danni

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi all'ambito cyber nel corso dell'Attività Aziendale / Professionale. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

#### b) Delitti colposi o Contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti colposi o per Contravvenzioni. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

#### c) Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti dolosi.

La Garanzia opera se:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il Reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione.

La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione. Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

#### d) Tutela Privacy

In materia di protezione dei Dati Personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per Delitti colposi o per Contravvenzioni;
  - in procedimenti penali per Delitti dolosi, se: l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il Reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione.
- La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile. per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250,00.
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

La Garanzia copre le spese sostenute dall'Assicurato e da soggetti diversi da quelli Assicurati solo per le attività svolte su incarico dell'Assicurato.

### Art. 22 - Spese non coperte dall'Assicurazione

Per le seguenti Garanzie sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato:

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione;
- le spese recuperate dalla controparte;
- le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale, se non è gestita da ARAG;
- le spese sostenute per gli accordi economici tra l'Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

### Art. 23 - Esclusioni

La Garanzia non opera per Sinistri relativi a:

- **Eventi non inerenti all'Attività Aziendale / Professionale dell'Assicurato;**
- **Controversie per Responsabilità Contrattuale;**
- **Controversie con l'Assicuratore;**
- **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
- **materia fiscale o amministrativa;**
- **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- **danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
- **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- **diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;**
- **proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;**
- **fatti dolosi degli Assicurati;**
- **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
- **prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;**
- **compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;**

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



- Interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- Controversie tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso Terzi;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- adesione ad azioni di classe (class action) o ad azione rappresentativa;
- difesa penale per abuso di minori;
- ricorsi davanti al TAR o Consiglio di Stato;
- fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'Assicurato;
- affitto o cessione d'azienda o di ramo di Azienda;
- vertenze con la società che intermedia il presente contratto.

### Art. 24 - Operatività della Garanzia in presenza di polizza di responsabilità civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le Garanzie previste in polizza operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

### Art. 25 - Come denunciare un Sinistro

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata da Net Insurance S.p.A. ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale** - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: [denunce@ARAG.it](mailto:denunce@ARAG.it),

**La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente all'Assicuratore e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.**

L'Assicurato ha l'obbligo di informare Net Insurance S.p.A. e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, Net Insurance S.p.A. e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare a Net Insurance S.p.A. e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

La denuncia del Sinistro deve contenere:

- dettagliate informazioni sull'evento;
- la documentazione inerente all'evento (per es: atto di citazione, avviso di garanzia, documentazione contrattuale, etc.). Se è stato incaricato un legale: l'anagrafica completa del professionista, comprensiva di recapiti telefonici ed indirizzo e-mail.

Tutti gli atti ed i documenti devono essere regolarizzati dall'Assicurato a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e registro.

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



### **Art. 26 - Gestione del Sinistro – Scelta dell'Avvocato e pagamento delle spese**

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato. La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle Parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.

Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

### **Art. 27 - Restituzione delle spese anticipate**

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla Compagnia di responsabilità civile. Nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.

### **Art. 28 - Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi**

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

### **Art. 29 - Efficacia temporale della Garanzia**

Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative.

### **Art. 30 - Quando avviene il Sinistro**

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Controversia.

L'evento, in base alla natura della Controversia, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

# Condizioni di Assicurazione

## TIM Business Cyber Tutela Legale



Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale Assicurato per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

### Art. 31 - Limiti di copertura

Le Spese Legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

Nel caso di Controversie fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

**La Garanzia privacy, per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative, copre le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250,00. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio.**

## CONTATTI UTILI

Sito [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it)

### PER DENUNCIARE UN SINISTRO

#### ARAG SE

- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n. 59 - 37135 VERONA
- Telefono centralino: 045.8290411
- E-mail per invio nuove denunce di Sinistro: [denunce@ARAG.it](mailto:denunce@ARAG.it)

### PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

Sito: [www.netinsurance.it/wecare](http://www.netinsurance.it/wecare)

E-mail: [wecare@netinsurance.it](mailto:wecare@netinsurance.it)

Fax + 39 06 97625707

### PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: [ufficio.reclami@pec.netinsurance.it](mailto:ufficio.reclami@pec.netinsurance.it)

### **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE  
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016**

La Compagnia **Net Insurance S.p.A** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

#### **1) Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

#### **2) Tipologia e fonte dei dati**

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

#### **3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati**

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti

dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

#### 4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

#### 5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo [responsabileprotezionedati@netinsurance.it](mailto:responsabileprotezionedati@netinsurance.it) ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo

responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

### 6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

### 7) Diritti dell'Interessato

**7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:**

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

**7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:**

**NET INSURANCE S.p.A.**

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

[ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it) [ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it)

**7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:**

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)